



Agevolazioni fiscali in materia edilizia D.L. 212/2023 / A.C. 1630

Dossier n° 64 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
17 gennaio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1630
D.L.	212/2023
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	29 dicembre 2023
assegnazione:	29 dicembre 2023
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il provvedimento è composta da 4 articoli, per un totale di 10 commi.

L'**articolo 1**, comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. Superbonus, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 - è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso.

Il comma 2 riconosce, inoltre, ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo.

Il comma 3 prevede la compensazione degli effetti finanziari del contributo sopra descritto, stabilendo che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

L'**articolo 2**, comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo.

Il comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento superbonus per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

L'**articolo 3** novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il comma 1, lettera a) dell'articolo in esame modifica l'articolo 119-ter al fine di sostituire il comma 1.

La lettera b) del comma 1 novella il comma 4 dell'articolo 119-ter, allo scopo di chiarire che il rispetto dei requisiti di legge per l'accesso alla detrazione risulti da un'apposita asseverazione, rilasciata da tecnici abilitati.

La lettera c) del comma 1 abroga il comma 3 dell'articolo 119-ter che, a legislazione vigente, ricomprende nel beneficio le spese sostenute per interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto.

Il comma 2 modifica l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.

Il comma 3 consente di continuare ad applicare lo sconto in fattura e la cessione del credito per le agevolazioni fiscali derivanti da interventi di abbattimento delle barriere architettoniche (dunque ai sensi dell'articolo 119-ter e dell'articolo all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore

anteriormente alle modifiche in esame) ad alcune ipotesi e, in particolare, per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Il comma 4 prevede che le disposizioni del comma 1 – che restringono l'ambito oggettivo dell'agevolazione per le barriere architettoniche – si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ovvero dal 30 dicembre 2023.

L'**articolo 4** disciplina l'entrata in vigore. Si prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 30 dicembre 2023.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da quattro articoli, per un totale di 10 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla **ratio unitaria** di introdurre apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi di agevolazioni fiscali in materia edilizia.

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 10 commi, 2 richiedono l'adozione di 2 decreti ministeriali.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'**articolo 2, comma 2**, prevede che i contribuenti che usufruiscano dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, rimettendo ad un decreto interministeriale "del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy" la definizione delle modalità di attuazione di tale disciplina.

Al riguardo, si ricorda che il paragrafo 4, lettera p) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 raccomanda di impiegare il termine "di concerto" nel caso nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri).

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione.

L'**articolo 3, comma 3**, consente di continuare ad applicare lo sconto in fattura e la cessione del credito per le agevolazioni fiscali derivanti da interventi di abbattimento delle barriere architettoniche (dunque ai sensi dell'articolo 119-ter e dell'articolo all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 dell'articolo 3) ad alcune ipotesi e, in particolare, per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame): a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Il **comma 4** del medesimo articolo, invece, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 – che restringono l'ambito oggettivo dell'agevolazione per le barriere architettoniche – si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ovvero dal 30 dicembre 2023.

Ciò premesso, *si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione dei commi in esame* al fine di meglio definire l'esatto perimetro del regime temporale della disciplina tracciata dai commi 3 e 4 dell'articolo 3, con particolare riferimento all'ipotesi in cui, pur essendo le spese sostenute dopo l'entrata il 30 dicembre 2023 (come prescritto dal comma 4) ricorrano in concreto i requisiti sanciti alla lettere a) e b) del comma 3.